40640-26

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Sent. n. sez. 1154/2026
CC - 01/10/2026
R.G.N. ~~24021~~/2026
23089

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata
nel procedimento a carico di
L. R. nata il omissis

avverso la sentenza del 20/05/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con sentenza del 20 maggio 2026, ha prosciolto l'imputata *ex* art. 129 cod. proc. pen., una volta che era stata concordata fra le parti l'applicazione della pena in relazione al reato di peculato nella misura di anni 1, mesi 11 e giorni 7 di reclusione, dopo che la Difesa dell'imputata aveva fornito la prova delle avvenute restituzioni, rilevanti ai sensi dell'art. 444, comma 1-*ter* cod. proc. pen.

All'imputata, amministratrice di sostegno della madre dal 17 aprile 2023 al 14 giugno 2024, era contestato di avere effettuato prelevamenti dal conto corrente intestato con la assistita per l'importo di euro 1.350 a fronte di accrediti elargiti dalla Unione Montana dei Monti Azzurri per l'importo di euro 3.000. Inoltre, dal libretto di deposito postale cointestato con madre e fratello, sul quale venivano accreditati gli emolumenti pensionistici dell'assistita, prelevava personalmente e consentiva al fratello L. F. di effettuare, quale unico titolare della carta Postamat collegata al libretto, plurimi prelevamenti nel periodo dell'amministrazione di sostegno per complessivi euro 13.090 (al netto dell'importo stabilito dal Giudice Tutelare per esigenze di cura e mantenimento dell'assistita) a fronte di accrediti per euro 24.842.

Il Giudice ha attribuito rilievo centrale alla peculiare situazione familiare dei soggetti coinvolti. Il nucleo era composto da cinque persone – la madre, i due figli, il marito e la figlia dell'imputata – conviventi in un immobile non suddiviso in appartamenti e dedite alla coltivazione di terreni di cui la stessa amministrata era comproprietaria. Secondo la ricostruzione della sentenza, i prelevamenti effettuati, pari in media a circa 1.500 euro mensili, erano destinati, come già prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno, alle esigenze complessive di una famiglia abituata a una gestione economica comune. Anche considerando che l'imputata e il fratello erano gli unici eredi della madre, il Giudice ha ritenuto non provato l'elemento soggettivo, tanto più in assenza di un danno, anche solo potenziale, derivante dalle omissioni dell'amministratrice, la cui condotta è stata qualificata come negligente ma non dolosa.

2. Il Procuratore della Repubblica ha presentato ricorso per cassazione avverso detta pronuncia e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza o comunque la illogicità della motivazione, enunciando due motivi, che investono i seguenti profili:

2.1. Secondo principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di richiesta concorde di patteggiamento, non è consentito pronunciare prima del dibattimento sentenza di proscioglimento o di assoluzione *ex* art. 129 cod. proc. pen. per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova desumibile dal fascicolo del Pubblico ministero, salvo che nell'ipotesi in cui la mancanza di prova sia irreversibile. Il divieto di pronunciare prima del dibattimento sentenza di proscioglimento o di assoluzione *ex* art. 129 cod. proc. pen. non opera qualora si versi in ipotesi di assoluta ed irreversibile assenza di un qualsiasi elemento di prova del fatto illecito e della responsabilità dell'imputato, ossia in una situazione probatoria che non possa essere sviluppata nel dibattimento.

Tale situazione non è ravvisabile nel caso in esame, essendo stati pretermessi elementi di prova suscettibili di approfondimento nel corso del dibattimento, quali, in particolare, la totale assenza di riscontri documentali in ordine alla prospettata destinazione dei prelievi effettuati.

2.2. Il rendiconto presentato al Giudice tutelare è stato immediatamente ritenuto non veritiero, non potendo dedursi l'assenza di dolo in una condotta volontaria, ove l'imputata era l'unica delegata ad operare sul conto ove gli unici introiti erano gli "assegni di cura anziani" provenienti dall'Unione Montana dei Monti Azzurri.

3. In data 14 settembre 2026 il difensore dell'imputata ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Va premesso che la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame dell'istanza di applicazione della pena, è impugnabile con ricorso per cassazione per tutti i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., non essendo applicabili i limiti alla denuncia dei motivi previsti dall'art. 448, comma 2-*bis*, dalla norma citata soltanto per l'impugnazione della sentenza *ex* art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36221 del 06/06/2019, Muzzolini, Rv. 277612 - 01).

3. Ciò posto, in linea di principio va condiviso il principio richiamato nel ricorso del Pubblico Ministero: in presenza di una richiesta concorde di patteggiamento, prima del dibattimento non può essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova desumibile dal fascicolo del pubblico ministero, salvo che la carenza probatoria sia irreversibile. Il divieto non opera, infatti, solo quando risulti un'assoluta e irreversibile assenza di elementi di prova sul fatto illecito o sulla responsabilità dell'imputato, tale da non poter essere colmata nel dibattimento (Sez. 4, n. 17862 del 21/06/2026, non mass.; Sez. 3, n. 28971 del 07/06/2012, Rv. 253148 - 01; Sez. 2, n. 6095 del 09/01/2009, Rv. 243279 - 01).

Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. valorizzando un quadro circostanziale - riconducibile, in sintesi, alla stabile e condivisa gestione economica del nucleo familiare - dal quale emerge la sostanziale impossibilità di acquisire in dibattimento ulteriori elementi istruttori utili. Il nucleo, composto da cinque persone, viveva da tempo nell'immobile cointestato all'amministrata e ai due figli, costituito da un'unica abitazione di campagna non suddivisa in appartamenti. Anche i terreni circostanti erano in comproprietà ed erano coltivati in prevalenza da L. F. , con attrezzi e trattore custoditi presso l'abitazione. Già prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno, i familiari convivevano e gestivano indistintamente le spese comuni; allo stesso modo, il libretto, preesistente alla procedura, ha continuato a essere utilizzato con le medesime modalità anche dopo il suo avvio.

4. Giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifica, e nel caso in esame neppure contestata, la natura di pubblico ufficiale riconosciuta all'amministratore di sostegno e la configurabilità del reato di peculato nella condotta dell'amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione, si appropria, attraverso apposite operazioni bancarie, delle somme di denaro giacenti sugli stessi (Sez. 6, n. 50754 del 12/11/2014, Insolera, Rv. 261418). Ai fini della sussistenza del peculato occorre dunque verificare la reale attività esercitata e gli scopi perseguiti dall'amministratore di sostegno, nello svolgimento del suo incarico.

Orbene, l'amministrazione di sostegno, introdotta dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, configura una misura di tutela meno incisiva dell'interdizione e dell'inabilitazione, in quanto determina una più limitata compressione della capacità di agire del beneficiario e presenta una spiccata flessibilità, funzionale al

suo adeguamento alle specifiche esigenze dell'amministrato. Ne consegue che la gestione del patrimonio, pur orientata alla tutela dell'interesse dell'assistito, può legittimamente estendersi anche alle esigenze della famiglia. La limitazione della capacità di agire non preclude, infatti, l'utilizzazione del patrimonio per l'ordinaria gestione familiare e per le spese connesse alla vita della famiglia (Sez. 6, n. 21627 del 02/03/2022, Serra, non mass.).

Ciò premesso, osserva il Collegio che la condotta appropriativa non può essere ravvisata nel mero dato formale della mancata comunicazione al Giudice tutelare dell'esistenza dei conti correnti e del conto titoli, né nella violazione dell'obbligo di rendiconto posto a carico dell'amministratore di sostegno, ma postula una violazione sostanziale della destinazione dei fondi o dei beni dell'amministrato, mediante il loro impiego per finalità estranee al suo interesse. Il peculato, infatti, non consegue al semplice mancato rispetto delle procedure previste dalla legge per le spese effettuate nell'interesse dell'amministrato, ma richiede una condotta appropriativa o, comunque, l'utilizzo dei relativi fondi o beni per finalità a tale interesse estranee (Sez. 6, n. 29617 del 19/05/2016, Piermarini, Rv. 267795 - 01).

La L. R. invero, pur avendo effettuato prelevamenti dal conto corrente cointestato con l'assistita e dal libretto di deposito postale cointestato con la madre e il fratello, nonché consentito a quest'ultimo di effettuare ulteriori prelevamenti, non ha impiegato le somme per finalità proprie, ma nell'ambito della comune gestione familiare. Si è così determinata una commistione tra le spese sostenute nell'interesse dell'amministrata e quelle riferibili alla famiglia, senza alcun pregiudizio per la madre e in sostanziale continuità con le modalità di gestione patrimoniale precedenti alla nomina dell'imputata ad amministratrice di sostegno.

Tale continuità gestionale è pienamente dimostrativa tanto della inconfigurabilità di una condotta appropriativa in senso stretto, penalmente rilevante, quanto dell'indubbia buona fede dell'imputata, che ha amministrato il patrimonio nell'interesse della famiglia secondo modalità corrispondenti a quelle che la madre avrebbe verosimilmente seguito in assenza della misura di protezione.

Donde la legittimità della pronuncia di proscioglimento.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 01/10/2026

Il Consigliere estensore
Maria Silvia Giorgi

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19 NOV 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele